

CXXV.

1<sup>a</sup> TORNATA DI VENERDI 22 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA

## INDICE.

<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Infortuni sul lavoro: . . . . .	Pag. 4508
Oratori:	
BONACCI. . . . .	4523
CAMPI . . . . .	4526
CHIMIRRI, <i>relatore</i> . . . . .	4508
DANEO E . . . . .	4525
FERRERO DI CAMBIANO . . . . .	4525
GUICCIARDINI, <i>ministro di agricoltura e commercio</i> . . . . .	4520
NOCITO . . . . .	4526
ZAVATTARI . . . . .	4525
<b>Osservazioni sul processo verbale:</b>	
Oratore:	
FERRI . . . . .	4507

La seduta comincia alle 10.5.

**Dichiarazioni sul processo verbale.**

**Borgatta**, *segretario*, legge il processo verbale della precedente tornata antimeridiana.

**Ferri**. Chiedo di parlare sul processo verbale.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Ferri**. Nella tornata antimeridiana dell'altro giorno, l'onorevole Fusinato rispondendo alla mia risposta (che il primo ad attaccarci personalmente è stato lui e non noi) ha lanciato alcune frecciate che sono abbastanza innocui esercizi di schermistica parlamentare. Ad esse, in gran parte, ha risposto il collega Agnini nella mia assenza, ed io non ho niente da aggiungere a quanto l'onorevole Agnini ha detto.

C'è una sola ultima cosetta che rilevo dal

resoconto sommario, nella quale l'onorevole Fusinato mi attribuisce nientemeno che la invenzione di un genere nuovo di socialismo; mezzo rivoluzionario e mezzo evoluzionista; fino al punto che egli, con sufficiente umorismo, dice essere, per me, comodo conciliare, così, l'audacia delle mie idee col mio temperamento pacifico.

Ora, io debbo rispondere due cose sole, dal punto di vista personale.

Il sostenere che sia una invenzione od una novità che il socialismo contemporaneo sia rivoluzionario nel fine ed evoluzionista nei mezzi e nella tattica, non si può spiegare che in due modi che mi spiacciono ugualmente, l'uno e l'altro, dovendoli attribuire ad uno dei nostri colleghi: o si tratta di malafede (e questa la escludo, nel caso dell'onorevole Fusinato), o si tratta di ignoranza. Perchè lo spirito, la potenza del socialismo marxista contemporaneo è appunto tutta qui; ed è scritta sui boccali di Montelupo, che il socialismo contemporaneo, mentre è rivoluzionario nei fini, è evoluzionista legalitario nei mezzi.

**Di Rudini**, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non sempre!

**Ferri**. Non sempre: dice l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

**Di Rudini**, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non il presidente del Consiglio, il ministro dell'interno. (*Si ride*).

**Ferri**. Permetta, in ogni partito ci può essere un individuo che cede al suo tempera-

mento, e commette una violenza. Questo può avvenire nel partito cattolico, come quando il frate Clement assassinò il monarca di Francia. Questo è questione di temperamento individuale.

Il socialismo contemporaneo, come partito politico, è, lo ripeto, sempre rivoluzionario nel fine, evolutivo nei mezzi.

Se l'onorevole Fusinato avesse letto, fra le altre cose, l'ultima lettera che Federico Engels, poche settimane prima di morire scriveva ai socialisti italiani, si sarebbe persuaso che non è un'invenzione mia quella per la quale ho dichiarato che noi siamo rivoluzionari nel fine.

**Fusinato.** La rivoluzione è mezzo, è una procedura.

**Ferri.** La rivoluzione si distingue dalla riforma. Voi siete dei riformisti; noi siamo dei rivoluzionari. Perché voi credete che si possa correggere il mondo con delle riforme parziali, noi crediamo che non si possa ottenere se non colla rivoluzione, variando fondamentalmente la condizione economica, abolendo cioè la proprietà individuale, e sostituendovi quella collettiva.

**Presidente.** Onorevole Ferri, queste sono divergenze di apprezzamenti. Abbia la bontà di limitarsi al fatto personale.

**Ferri.** Io rispondevo ad una interruzione dell'onorevole Fusinato.

**Presidente.** Non badi alle interruzioni.

**Ferri.** Vengo al temperamento pacifico.

L'onorevole Fusinato qualche cosa doveva dire; perchè è naturale che gli avversari qualche cosa devono dire.

Permettetemi però che io esprima la mia meraviglia, come i nostri avversari si lamentino e quasi si dispiacciano che noi socialisti siamo di temperamento pacifico. Pare che essi ci preferirebbero, se fossimo violenti; desiderio cotesto che mi pare poco cristiano, perchè si capisce che se fossimo violenti, ai nostri avversari sarebbe più comodo pigliarci in fallo sulle vie di fatto, ed applicarci qualche mezzo repressivo invece di attenersi alla discussione delle nostre idee. *(Segni di diniego del presidente del Consiglio).*

Il temperamento pacifico ha sollevato la ilarità dei pochi colleghi presenti, e questo mi è parso l'unico merito dell'onorevole Fusinato perchè io sono per l'allegria. Io ho la coscienza quieta ed ottimista. Ma siccome l'onorevole Fusinato con questo ha evidente-

fmente alluso al mio recente rifiuto di battermi in duello, io lo ringrazio di essersi riferito qui ad un atto della mia vita del quale mi sento altamente onorato. Ma gli rispondo in questa maniera.

Fuori delle sciabolate più o meno incruente, e fuori delle burlesche riconciliazioni sul terreno, creda l'onorevole Fusinato, che, se volesse, non potrebbero mancargli documenti sperimentali sul mio temperamento che, purtroppo, non è pacifico, ma è semplicemente sereno.

Sereno, così di fronte alle smargiassate di taluni agenti provocatori come alle parole mellifue dei gesuiti in giacca.

**Fusinato.** Siete irresponsabile come le donne e come i preti. *(Qui succede un battibecco tra gli onorevoli Ferri e Fusinato. Il presidente li richiama all'ordine).*

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intenderà approvato.

*(È approvato).*

**Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo agli infortuni sul lavoro.**

**Presidente.** Passiamo alla discussione della legge sugli infortuni.

Sono già cinque sedute che si discute sull'articolo 10. Vediamo di uscirne fuori una buona volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Chimirri, relatore.** I molti discorsi pronunziati pro e contro in questo lungo e vivace dibattito agevolano il compito del relatore. Avendo dell'argomento della colpa grave parlato diffusamente nella discussione generale, non vi tornerei sopra se non fosse venuta fuori all'ultim'ora una nuova proposta firmata dall'onorevole Nocito e da altri deputati.

Di fronte a tal proposta, che, a parer nostro, sovverte e sconvolge il fondamento, e l'organismo della legge, consentirà la Camera che io dica in nome della Giunta, le ragioni per le quali non possiamo acconciarvi e manteniamo ferme le disposizioni del disegno di legge ministeriale e da noi accolte e difese.

Si è detto: mettiamoci di accordo. E noi avremmo tenuto volentieri l'invito se si fosse trattato di una semplice modalità.

Ma il discorrere che si è fatto da parecchi

giorni intorno a questo articolo con tanto accanimento vi dimostra che qui è in gioco l'essenza stessa della legge, avvegnachè gli articoli 10, 23 e 24, complessivamente esaminati costituiscono, come osservò l'onorevole Benedini, la colonna vertebrale del presente disegno di legge.

In essi infatti si contengono e si riassumono le tre finalità che la legge si propone.

L'assicurazione è il mezzo; ma i fini sono per l'operaio la sicurezza di conseguire sempre e in ogni caso un'equa indennità, senza ricercare la causa dell'infortunio; per il padrone la sicurezza del domani e la tranquillità di tutti i giorni mediante l'esonero della responsabilità civile; per lo Stato il provvedere a una pubblica iattura e procurare la pacificazione delle officine togliendo di mezzo le cagioni più frequenti di attriti e di rancori.

A questi fini il disegno di legge dà una adeguata soluzione che concilia gl'interessi in lotta senza sopraffarli ispirandosi ai principî della giustizia sociale che sola può portar rimedio a simili malanni.

La nuova proposta non è nè giuridica, nè sociale, e coloro che ci consigliano di accettarla non lo fanno già perchè la credano buona e preferibile alla nostra, ma per giungere ad un componimento e trovar la via di uscire dal pelago di questa disputa, che dura da due settimane senza costrutto.

Io comprenderei questo discorso se la proposta dell'onorevole Nocito raccogliesse almeno il consenso delle varie frazioni della Camera; ma per quel che ho udito, nessuno n'è contento.

L'onorevole Sonnino crede assai migliore l'emendamento dell'onorevole Bonacci; all'onorevole Zavattari sembra scarsa la misura dei dieci salari, e ne domanda venti o venticinque...

**Zavattari.** Il necessario per vivere.

**Chimirri, relatore.** ... gli onorevoli Daneo e Prinetti alla loro volta mantengono un emendamento diverso da quello dell'onorevole Nocito.

Ciò prova, che non basta l'ingegno e il buon volere per dare una soluzione nuova a un problema studiato e ristudiato, intorno al quale tutte le soluzioni possibili furono escogitate.

Con simili espedienti non si facilita la soluzione di questo problema universalmente reclamata, e per vaghezza di conciliare l'in-

conciliabile, si accrescono le difficoltà rompendo l'accordo che da dieci anni a questa parte si era andato formando fra la Camera e il Senato sui criteri più essenziali della legge, e si creano dissidi nuovi e profondi, che la metteranno in pericolo.

Infatti Camera e Senato si trovarono sempre d'accordo nel concetto fondamentale di sostituire alla responsabilità civile l'assicurazione obbligatoria.

Consultando i precedenti si vedrà che nel disegno di legge votato nel 1885 dalla Camera v'è un articolo 6° così concepito:

« Cessa la responsabilità di cui nell'articolo 1, quando le persone responsabili, in esso contemplate, abbiano con mezzi propri assicurato i loro lavoratori contro tutti i casi d'infortunio, compresi quelli derivanti da *negligenza*, da caso fortuito, da forza maggiore. »

Da ciò è chiaro che secondo il disegno di legge del 1885 gli effetti dell'assicurazione, allora volontaria, si estendevano a tutti gli infortuni, compresi i colposi, e in favore dell'articolo 6 votarono parecchi di coloro che ora così ferocemente combattono codesta estensione.

L'ufficio centrale del Senato, del quale era relatore l'onorevole Vitelleschi e ne facevano parte uomini consolari come i senatori Saracco, Rossi, Tabarrini, non solo accettò quel principio, ma lo svolse e completò.

Nella relazione si legge:

« Un'altra innovazione è stata introdotta nell'articolo 6, allo scopo di facilitare l'assicurazione, che cioè le assicurazioni inferiori ai limiti prescritti dall'articolo 7, siccome era stabilito nella legge germanica, non perimino la responsabilità, ma siano dedotte dal debito; mentre invece per quelle che raggiungano i limiti prescritti dall'articolo seguente, noi abbiamo mantenuto che *facciano cessare interamente la responsabilità*, come vuole il progetto ministeriale. »

Qui il problema è posto nella sua vera luce.

L'ufficio centrale, lodando il sistema germanico, ne adottò il criterio informatore, proclamando l'esonero dei padroni da qualsiasi responsabilità civile, anche in caso di negligenza o colpa grave, a patto che avessero assicurato agli operai le indennità nella misura fissata dalla legge.

La sostituzione dell'assicurazione alla responsabilità civile non è dunque un concetto

nuovo, che oggi si affacci per la prima volta nelle nostre discussioni.

Esso trovasi in germe nel primo disegno di legge sugli infortuni votato dalla Camera e venne svolto ed ampliato dall'Ufficio centrale del Senato.

Il disegno di legge del 1885 andò travolto nelle vicende parlamentari, ma quel germe fecondo, rimasto incolume nel naufragio, divenne la cellula generatrice dei disegni di legge successivi.

Volendo l'onorevole Miceli preparare un nuovo schema di legge sugli infortuni chiese il parere della Commissione degli Istituti di previdenza e del lavoro.

Quella Commissione, presieduta dall'onorevole Annoni e composta di uomini competenti, come Fano, Besso, Ferraris, Florenzano e Ruspoli, a voti unanimi consigliò al Governo di adottare il sistema dell'assicurazione obbligatoria, estensibile ad ogni sorta d'infortunio, ammettendo l'azione di regresso nel solo caso di dolo, riconosciuto con sentenza penale passata in giudicato.

Il disegno di legge, presentato alla Camera nel 1890 dall'onorevole Miceli, rispecchia quella duplice proposta e nell'articolo 19, è detto che: « salvo il caso previsto dall'articolo 17 (cioè il caso del dolo), con l'adempimento delle prescrizioni della presente legge, i padroni o capi d'impresie ed industrie, di cui negli articoli 1<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup>, restano esonerati da responsabilità civili per gli infortuni sul lavoro. »

Miceli. Il Consiglio del commercio fu unanime.

Chimirri, *relatore*. L'ho detto. Quel disegno di legge venuto alla Camera fu commesso allo studio di una Commissione, della quale fu tanta parte l'onorevole Luzzatti, che nessuno vorrà tacciare di scarsa competenza o di poca tenerezza per le classi lavoratrici.

La Commissione, consentendo pienamente negli accennati criteri, migliorò il sistema, dando maggior sviluppo alla prevenzione, e sanzionandola col disposto dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 23 del presente disegno di legge.

Il progetto cadde con la chiusura della Sessione, e ripresentato nel 1891 al Senato, il sistema dell'assicurazione obbligatoria esteso ad ogni sorta d'infortuni, compresi i colposi, trovò largo favore e voto quasi unanime nell'Alto consesso, ove dell'articolo 23 furono

validi ed eloquenti difensori l'onorevole Luzzatti e il senatore Villari, di cui non so se più lodare il sentimento filantropico, o gli studi profondi fatti per indagare le cause e i rimedi delle miserie che affliggono le classi meno favorite dalla fortuna.

Come vedete, l'accordo che cercate, prima d'oggi era pieno e completo.

In così lenta e faticosa elaborazione una sola fu la nota discorda: in Senato la proposta dell'onorevole Auriti, intesa a configurare la colpa grave; nella Camera il mutamento introdotto dall'onorevole Lacava all'articolo 23.

La proposta dell'onorevole Auriti fu respinta a voti quasi unanimi dal Senato, e l'emendamento dell'onorevole Lacava venne eliminato nel presente disegno dall'onorevole Barazzuoli, il quale tenendo conto de' voti del Congresso internazionale di Milano, ove convennero i più eletti cultori delle scienze sociali, e delle manifestazioni dell'opinione pubblica, con savio consiglio ricondusse l'articolo 23 al concetto al quale erasi ispirato il primo ramo del Parlamento.

Il ministro proponente rammentando che il disegno di legge del 1885 si era infranto contro la resistenza del Senato, decisamente contrario al sistema anti-giuridico della responsabilità esasperata e dell'inversione della prova, stimò miglior partito allontanarsi il meno possibile dai criteri fondamentali, accettati dalle due Camere, evitando così di compromettere con sottigliezze sofistiche le sorti della legge.

E ben si appose, giacchè non è piccolo vantaggio codesto accordo, e il peggio che possa farsi è di spezzarlo, suscitando improvidi dissidi, che altrove furono cagione d'indugi e di dispute interminabili.

Il signor Dejace, più volte rammentato dai seguaci della scuola giuridica, alla quale appartiene, nella relazione sulla colpa grave, presa a testo dagli oppositori di questa legge, a pagina 770 scrive:

« Mentre negli altri paesi la Camera lavora sopra una via ed il Senato sopra un'altra senza che le due vie possano incontrarsi, l'Italia ha questa fortuna, che Ministero e Parlamento restano fedeli ai medesimi principii. I nuovi testi, e non sono pochi, si studiano di precisare le idee, fissare i termini, schivare le obiezioni, ma senza allontanarsi dal concetto fondamentale del primitivo di-

segno o disfare la notte il lavoro della vigilia. »

Gli altri paesi, ai quali accenna il Dejacq, sono l'Inghilterra e la Francia.

In Inghilterra il conflitto delle due Camere, manifestatosi sul disegno di legge del 2 febbraio 1893 relativo alla responsabilità dei padroni, indusse il Governo a ritirarlo.

In Francia l'odissea è assai più lunga ed istruttiva.

La questione della colpa grave non è così lieve, come può sembrare a prima vista.

Essa è divenuta nei paesi latini il pomo della discordia, la pietra d'inciampo che ha impedito di dare una soluzione concreta al pauroso problema degli infortunati.

Sono oramai otto anni dacchè intorno a questa questione si affaticano la Camera ed il Senato francese; ed è strano che da noi si trovi soverchio averne discorso in quattro tornate, e si gridi all'impotenza, quasi che più importi far presto che bene.

Daremmo davvero prova d'impotenza, se ci allontanassimo dai modelli vivi per correr dietro a soluzioni, che ebbero il loro momento di voga, ed oggi sono cadaveri quatruiduani.

La Camera francese aveva nel luglio del 1888 adottato, con 351 voti contro 78, un disegno di legge sugli infortuni del lavoro, che sostituiva alle regole generali degli articoli 1352 e seguenti del Codice Napoleone, il principio del rischio professionale, mettendo a carico del padrone tutti gli infortuni occasionati dal lavoro, fatta eccezione per gli infortuni intenzionali.

La soluzione votata dalla Camera francese nel 1888 riposava presso a poco sugli stessi criteri, ai quali s'informa il disegno di legge, che discutiamo.

Il concetto di contemperare il Codice civile con la nozione del rischio professionale prevalse nel Senato francese, l'articolo 1° del testo, votato il 22 maggio 1890, risponde puntualmente al sistema vagheggiato e sostenuto con tanto calore dall'onorevole Bonacci.

Il sistema è lo stesso e si riassume così: se l'infortunio è dovuto al caso, alla forza maggiore, o a colpa lieve, l'indennità a carico del padrone; se a colpa grave del padrone resta in vigore la responsabilità di diritto comune.

L'articolo 1 suona così:

« Il capo dell'impresa sarà responsabile di tutti gl'infortuni sopravvenuti pel fatto

del lavoro o in occasione del lavoro ai suoi operai od impiegati, a meno che egli non provi che l'infortunio avvenne per colpa grave della vittima.

« Se l'infortunio è dovuto a colpa grave del capo dell'impresa o dei preposti alla direzione e alla sorveglianza del lavoro, continueranno ad essere applicati gli articoli 1382 e seguenti del Codice civile. »

La Camera francese si condusse in altro avviso.

Guardando il problema da un punto di vista assai più pratico, si studiò di trovare una combinazione, che non aggiunga all'infortunio del lavoro l'infortunio delle liti interminabili per ottenere il risarcimento del danno, con lungo seguito di attriti e di rancori.

Per evitare queste conseguenze la Camera iscrisse nell'articolo 1° della legge il principio « che ogni infortunio darà luogo ad indennità a carico dell'impresa, sia qualunque la causa, che l'ha prodotto, eccetto il caso d'infortunio intenzionale. »

Di qui il conflitto fra la Camera, che intendeva regolare l'indennizzo degli infortuni con criteri di equità, attenti ai principî del diritto pubblico, e il Senato, il quale pretendeva amalgamare insieme la nozione nuova del rischio professionale con le vecchie norme della colpa aquiliana. Vediamo ora come si è risolto il conflitto.

L'onorevole Nocito, soffermandosi al progetto del 1893, mostra di non aver notizia dell'ultimo disegno di legge francese presentato al Senato il 3 aprile 1895.

Dedico ai sostenitori della tesi della colpa grave le savie considerazioni, che si leggono nel rapporto del senatore M. Poirrier, le quali paiono dettate apposta per contraddirli.

« La vostra Commissione, al pari della Camera, non volle sottomettere alle regole del diritto comune gl'infortuni dovuti alla colpa grave, sia del capo dell'impresa, sia dell'operaio. »

**Nocito.** Ma io non li sottometto al diritto comune!

**Chimirri, relatore.** Non sia impaziente, onorevole Nocito, e segua con attenzione il filo del ragionamento.

« Anche in questi casi, dice il Poirrier, la situazione rispettiva degl'interessati sarà regolata, ispirandoci al carattere *transaction-*

*nel et forfaitaire*, che è l'essenza stessa della legge. »

Ecco messo in chiaro il carattere della legge tedesca ed austriaca, quanto a tutti i progetti in elaborazione sullo stesso argomento.

Dunque in materia d'infortuni, niente responsabilità secondo le norme del dritto comune, ma obbligo di assicurare in ogni caso alle vittime del lavoro un equo indennizzo nei modi e nella misura prescritti dalla legge speciale.

E notate che il Senato francese non mancò di preoccuparsi degli infortuni occasionati da colpa grave.

In questi casi non si fa risorgere la responsabilità del Codice civile.

**Bonacci.** È il progetto Nocito!

**Chimirri, relatore.** Non abbiate furia; lasciatemi dire.

Non risorge la responsabilità di dritto comune, ma si dà balla a un collegio di arbitri, di crescere o diminuire in certi limiti le indennità fissate dalla legge, secondo che vi fu colpa grave del padrone o dell'operaio.

E qui si affacciava all'Ufficio del Senato francese la grossa difficoltà di definire la colpa grave, giacchè non può venire in mente ad alcuno di abbandonarne la definizione agli arbitri o al magistrato.

A questo proposito il senatore Poirrier così ragiona:

« La maggiore obiezione contro le disposizioni tendenti a sottomettere a regole particolari le conseguenze della colpa grave del padrone o dell'operaio, è la difficoltà, anzi la quasi impossibilità di stabilire, nel più dei casi, se vi ha o no colpa grave. Anzitutto e per semplificare il problema, noi diciamo che la colpa grave dovrà essere nettamente provata; tutte le volte che vi sarà dubbio sulla qualificazione del grado della colpa, ammettiamo che si debba ritenerla lieve. Ma non vi ha casi nei quali la colpa grave possa ravvisarsi senza esitazione? »

« In generale possiamo stabilire questo duplice criterio:

« Si avrà colpa grave da parte dell'operaio quante volte egli trasgredisce gravemente le prescrizioni regolamentari, o gli ordini formali.

« Si avrà colpa grave da parte del padrone quante volte egli contravvenga alle disposizioni della legge e dei regolamenti sulla

installazione e funzionamento del macchinario nelle fabbriche. »

In queste parole vedesi letteralmente riprodotto il tenore dell'articolo 23 del presente disegno di legge, che corrisponde all'articolo 17 del nostro progetto del 1891.

Oggi dunque il dissidio fra la Camera e il Senato francese è composto, ma l'accordo si è fatto sulla base dei nostri concetti, e non di quelli propugnati dagli onorevoli Bonacci e Nocito.

Mentre i Parlamenti stranieri si mettono per la via, nella quale noi siamo entrati fin dal 1890, non vedo perchè noi si dovrebbe improvvisamente mutarla, discostandoci da tutti i nostri precedenti, dall'avviso di corpi consultivi, dal voto autorevolissimo del Senato italiano, per accettare la proposta dell'onorevole Nocito, la quale sovverte da cima a fondo l'edificio innalzato con tanta fatica.

Il tentativo di conciliare la nozione del rischio professionale coi principî del diritto privato, fu fatto anche nel Belgio mediante la teoria della colpa contrattuale, ma non ebbe miglior fortuna.

I giuristi belgi, disperando di risolvere il problema degli infortuni coi criteri della colpa aquiliana, si avvisarono di riuscirvi rifacendo quella parte della legislazione, che concerne il contratto di lavoro.

La Commissione, a tal'uopo nominata, presentò uno schema di legge inteso a regolare gli effetti del contratto di lavoro degli operai e de' domestici, ed ecco come nell'articolo 1 si definiscono gli obblighi incombenenti ai padroni e agli industriali.

« Il capo dell'industria o padrone e il capo di famiglia devono prendere, con la diligenza di un buon padre di famiglia, tutte le misure atte ad impedire, nel limite del possibile, che la sicurezza dell'operaio o del domestico sia compromessa durante l'esecuzione del lavoro o del servizio, proporzionando queste misure ai pericoli più o meno grandi, che può presentare, nonchè all'età ed al grado d'istruzione dell'operaio o del domestico. »

Secondo questa nuova concezione del contratto di lavoro, il padrone esce di responsabilità se adotta le misure, che la scienza e l'esperienza consigliano per prevenire gli infortuni e tutelare la vita e la salute dell'operaio.

Ma che v'è di speciale in questa prescri-

zione, che non si comprenda negli articoli 1, 2 e 23 del presente disegno di legge?

Le precauzioni imposte son le stesse, e fra i due sistemi non intercede che questa differenza. Secondo il sistema belga, l'obbligo di adottare i mezzi preventivi è imposto dalla legge del contratto, cioè dal dritto privato; secondo il nostro sistema, quell'obbligo procede da un precetto di diritto pubblico, dettato nel supremo interesse dell'ordine e della pace pubblica.

Noi diciamo a' padroni: voi dovete a' vostri operai qualche cosa di più del salario; dovete provvedere alla loro sicurezza nella esecuzione del lavoro. E poichè l'industria moderna con i suoi congegni genera fatalmente quella lunga serie di feriti e di morti, che determinano la nozione del rischio professionale, chi vuole esercitarla deve prevenire il pericolo, adottando quei rimedi protettori, che la scienza e la esperienza vanno escogitando per restringere il campo de' rischi.

E la scelta di codesti mezzi protettori, che richiede cognizioni tecniche specialissime, noi non abbandoniamo al libito o alla prudenza degli industriali, ma vogliamo che codesti mezzi siano indicati e imposti con regolamenti generali e complementari accuratamente redatti per ciascun ramo d'industria, consultando gli interessati e il Consiglio superiore del lavoro.

Con questo sistema riesce agevole dare alla colpa grave una configurazione esatta e precisa, desunta dall'ambiente industriale, ove il rischio domina sovrano. In quell'ambiente anche la colpa prende il colore locale, nè può altrimenti configurarsi se non nell'inosservanza dei regolamenti quando ne sia derivato l'infortunio.

Codesta configurazione risponde a capello al criterio adottato dal Senato francese per discernere la colpa grave dalla lieve, e al concetto codificato nell'articolo 10 del progetto Belga.

E qui giova notare che la responsabilità di diritto comune, nell'ipotesi dell'articolo 23, risorge non già come eccezione al principio che sostituisce la assicurazione alla responsabilità, ma come sanzione penale all'inosservanza dei regolamenti.

Risorge non per iniziativa degli operai colpiti sul lavoro, ma in seguito a procedimento di ufficio e a sentenza penale passata in giudicato, dalla quale risulti che l'infortu-

nio fu causato dalla negligenza dei mezzi preventivi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Ecco una soluzione la quale è giuridica e sociale insieme; afforza il principio della responsabilità, ed acqueta i dubbi di coloro, che vedono nell'assicurazione un abbonamento alle conseguenze del rischio professionale.

Coloro che dicono non potere i regolamenti provvedere a tutto non hanno presenti le disposizioni minuziosissime, che si contengono nelle leggi sulla disciplina del lavoro industriale.

Se vorranno soltanto consultare nell'*Annuaire de législation étrangère* del 1888, la legge inglese, che riassume le quindici leggi precedenti, si persuaderanno che quanto la umana previdenza può escogitare di rimedi preventivi, vi sono quivi indicati con mirabile precisione.

**Nocito.** Ma in Italia? (*Oh!*)

**Chimirri, relatore.** In Italia i regolamenti si faranno: lo impone l'articolo 3°.

Non mancano regolamenti per le cave e le miniere, per le caldaie a vapore e simili: se imperfetti, saranno migliorati e dove mancano del tutto si faranno. Gli esemplari abbondano e la compilazione non sarà punto difficile.

Da ciò è chiaro che nell'osservanza dei regolamenti si configura tutto quanto può assumere forma e gravità di colpa negli infortuni del lavoro.

**Bonacci.** Chiedo di parlare.

**Chimirri, relatore.** Lo attestano i precedenti parlamentari da me ricordati, la specializzazione dei mezzi preventivi contenuti nei regolamenti, che disciplinano il lavoro, ne' quali si riassume tutta la diligenza e l'oculatezza, che può richiedersi da un prudente ed avveduto industriale.

**Nocito.** Ed a favore della nostra tesi c'è il Codice penale che parla di negligenza e di inosservanza dei regolamenti.

**Chimirri, relatore.** L'emendamento dell'onorevole Nocito non somiglia a nessuna delle proposte (e sono infinite) che fiorirono in questo decennio, per la soluzione del problema della colpa grave, ed in materia così vessata non si ammettono improvvisazioni.

Tutte le proposte studiate o discusse mettono capo a tre sistemi.

Primo il sistema tedesco: il più semplice, il più logico, il più completo.

Chiarita l'insufficienza del diritto privato

a risolvere il problema degli infortuni, il legislatore tedesco ne chiese la soluzione ai principii equi e cristiani della giustizia sociale.

Il diritto comune, regolando i rapporti del tuo e del mio, ha criteri necessariamente angusti ed inflessibili. Nel terreno del diritto pubblico, invece, l'interesse dei singoli deve piegarsi a quello della collettività.

Il sistema tedesco, nel risolvere il problema degli infortuni dà la prevalenza al criterio sociale in quanto regola i rapporti non già del singolo industriale e del singolo operaio, ma delle due classi, le quali in quanto concorrono alla produzione, esercitano una funzione, che attiene alla vita pubblica. Ma nel tempo stesso che limita la libertà dell'industriale, e gli impone un onere, gli dà in corrispettivo l'esonero dalla responsabilità civile.

In Germania e in Austria, ove certo non mancano solenni giuristi e dottissimi cultori del diritto romano, queste fisime della distinzione della colpa grave e della lieve non fecero breccia; e gli effetti dell'assicurazione vennero estesi ad ogni sorta d'infortuni, senza che in tanti anni si sollevassero reclami, o si notassero inconvenienti. Il preteso aumento del numero degli infortuni è un argomento sfatato di coloro che oppugnano l'assicurazione obbligatoria, ai quali dettero esaurienti risposte al Congresso di Milano il presidente dell'ufficio imperiale dottor Bödiker, e il dottor von Mayer.

Milioni e milioni di operai risentono oramai da un decennio i beneficî di codesto sistema che loro assicura un'equa indennità in tutti i casi, senza litigi, senza contrasti e senza spese, e contenti di ottenerla nei moltissimi casi, nei quali non vi avrebbero diritto, non trovano ingiusto di ricever meno nei rari casi riferibili a colpa dei padroni.

Ecco come procedono le cose ne' due imperi centrali.

Le controproposte, che qui si fanno, sono senza dubbio ingegnose e seducenti; ma non sono state ancora messe alla prova in alcun paese, ed in materia così delicata non è prudente fare come il cane di Esopo, che lascia cadersi la carne di bocca per correr dietro alla sua ombra.

Dovendo scegliere un sistema, l'onorevole Nocito non me ne vorrà, se al suo, ancora allo stato di crisalide, io anteponga quello

vigente in due dei più grandi paesi industriali del mondo.

Colà l'assicurazione, non impacciata nè viziata da sofistiche eccezioni, fiorisce ed ogni anno, estende il suo impero e perfeziona i suoi congegni, e qui da anni si discute, favoleggiando di colpa grave e lieve, mentre migliaia di operai colpiti sul lavoro cercano invano un soccorso, che il dritto comune o non dà, o concede raramente attraverso le lungaggini, le ansie e le incertezze di una lite.

L'emendamento dell'onorevole Nocito non solo contrasta col sistema adottato dalle legislazioni vigenti, ma non trova riscontro in nessuna delle proposte accolte ne' disegni di legge in formazione.

L'onorevole Bonacci almeno presentò un emendamento che rispecchia la seconda delle soluzioni da me accennate, quella cioè adottata nel 1890 e poi reietta dal Senato francese.

I disegni di legge più recenti si rannodano tutti alla terza soluzione, rappresentata dal sistema italiano, al quale, come dissi, si accosta il progetto francese del 1895 e il progetto svizzero del gennaio scorso.

Stando così le cose, sarebbe assurdo che il Parlamento di un gran paese come il nostro, dopo sedici anni di prove e di studi, dimentichi i precedenti, ponga in oblio i voti del 1885 e del 1892, non tenga conto di quanto si è fatto e detto nel frattempo nel mondo civile, ed accetti una proposta che non ista nè in cielo nè in terra, che non ha nè esempi nè precedenti.

Mi si potrebbe dire: non avrà precedenti, nè esempi, ma ciò non toglie che possa essere una proposta buona: e se così fosse, l'accoglierei di buon grado.

Ma tale a me non sembra, ed è bene che la Camera l'esamini attentamente prima di risolversi ad abbandonare una soluzione studiata e maturata per tanti anni, per accoglierne una sbocciata dalla sera alla mattina.

**Stelluti-Scala.** Chi l'ha detto?

Credo che si possa avere un'idea diversa e buona, indipendentemente dalle cose studiate.

**Chimirri, relatore.** Può darsi, ma in argomenti come questo, che discutiamo, le proposte improvvisate, vengano pure da menti colte e sagaci, bisogna guardarle con sospetto, specie quando stanno di fronte proposte lungamente meditate, che non sono opera di un ministro o d'una Giunta, ma il portato

di una lenta evoluzione, operatasi nella coscienza giuridica del paese e del Parlamento.

**Bonacci.** Chiedo di parlare.

**Chimirri, relatore.** Con questo non intendo toglier pregio alla proposta dell'onorevole Nocito. Anzi gli dò lode di averla fatta, tenendo conto del sentimento che lo mosse.

Egli credette di trovare una formola nella quale le opposte opinioni potessero adagiarsi. Animati dallo stesso desiderio in questi giorni ci siamo anche noi torturato il cervello per dare all'articolo 23 una forma più larga e comprensiva, che potesse accontentare gli oppositori, ma fu tempo e fatica sprecata.

Provando e riprovando, v'incontrammo tali difficoltà ed inconvenienti che ci fu forza smettere, convinti che la soluzione racchiusa nel disegno di legge se non è perfettissima, al confronto delle altre è quella, che produce meno inconvenienti, e meglio si attaglia al sistema dell'assicurazione, e ai fini della legge.

A questo proposito mi rammento di un curioso paragone adoperato da Herbert Spencer per dimostrare quanto sia facile in simili problemi suggerire rimedi empirici, che invece di eliminare gli inconvenienti li accrescono.

Ecco, scrive l'acuto scrittore, una lastra di ferro battuto; tutta piana; ma da un lato ha una gobba.

Come si fa, egli domanda a un amico, per appianarla? e l'amico risponde: battendo sulla parte rialzata con un martello.

Picchia, ripicchia e quando credeva di averla ripianata si accorge che la lastra era divenuta gobba da due parti.

Orbene, stimate voi che sia più facile raddrizzare un disegno di legge sociale, che la gobba di una lastra di ferro?

Pur troppo in questi argomenti la ragione è sviata dal sentimento, e spesso guardando soltanto a questo o quell'effetto immediato di una legge, si perde di vista l'insieme e gli effetti lontani o indiretti della legge che sono sempre i maggiori.

Certamente gli autori dei diversi emendamenti da me esaminati credono di migliorare la legge, ma avviene ad essi ciò che accadde a Spencer con la lastra di ferro; per correggere un difetto immaginario se ne creano parecchi.

E questo fa per l'appunto la proposta del-

l'onorevole Nocito, la quale contiene due parti repugnanti e contraddittorie.

Colla prima, allontanandosi dal principio propugnato dai giuristi, mette da banda il Codice civile, e stabilisce in una somma fissa, e invariabile le indennità dovute in caso di colpa grave.

A dir vero, è questa la parte migliore della sua proposta, giacchè, dopo tutto, gli industriali sapranno anticipatamente il carico, che in siffatta ipotesi li colpisce.

Eppure contro questa parte insorse, e non senza ragione, l'onorevole Sonnino, al quale sembrò eccessivo l'onere che col raddoppiamento delle indennità si addossa all'industria, onere che di rimbalzo si ripercuoterà nei salari.

Questo timore non è senza fondamento.

Consultando le tariffe della Cassa Nazionale si vedrà che nelle polizze collettive combinate, il premio annuo a testa e per ogni 1000 lire d'indennità varia, secondo le varie classi di rischi, da lire 1.39 - 2.81 - 3.75 nelle più basse e sale a lire 16.06 - 20.66 - 25.33 nelle più alte.

Ammontando le indennità normali dell'articolo 10, secondo i vari casi, a quattro o cinque salari annui, supposto un salario di lire 1000, quelle cifre vanno moltiplicate per quattro o per cinque, ed il prodotto per il numero degli operai addetti a ciascuna fabbrica.

Il risultato di questi calcoli dà la misura dell'aggravio non lieve, che la legge impone a ciascuna industria soggetta all'obbligo dell'assicurazione. Raddoppiando l'indennità in caso di colpa grave, è evidente che i premi cresceranno in proporzione, se il padrone vorrà assicurarsi anche contro codesto rischio come oggi si assicura contro le conseguenze della responsabilità civile.

E questo, ripeto, è il meglio della proposta dell'onorevole Nocito: il peggio è nella seconda parte.

Codesta proposta è come il mostro di Orazio:

*Desinat in piscem mulier formosa superne.*

**Nocito.** Non sono *mulier* e tanto meno *formosa*.

**Chimirri, relatore.** Non applico all'onorevole Nocito il verso oraziano, ma alla sua proposta che è femmina.

Nella seconda parte, ove si annida tutto

quanto il veleno dell'argomento si dice: « Il giudice nella sentenza penale pronunzierà la condanna alla indennità supplementare in caso di colpa grave. »

**Nocito.** No, è tenuta distinta anzi la colpa. Per questo accetterei anche gli arbitri.

**Chimirri, relatore.** Degli arbitri nella proposta non si parla, ed invece si commette al magistrato penale di definire la colpa, ed infliggere con la stessa sentenza la pena e la indennità supplementare nel caso di colpa grave.

Ma che cosa intendete per colpa grave? Quali sono i criteri per distinguerla dalla lieve?

Il Codice penale di colpa grave o lieve non parla, anzi gli onorevoli Pessina, Mancini e Zanardelli eliminarono dall'articolo 371 financo l'appellativo di omicidio colposo, che si leggeva nel progetto Vigliani.

Lo eliminarono perchè, come si dice nella relazione, non è peranco stabilito con sicurezza di criteri scientifici, in che consiste la colpa in diritto penale, così da poterne dare una nozione soddisfacente applicabile ad ogni caso. E questa discriminazione, per la quale la legge scritta non dà alcun criterio, voi l'abbandonate all'arbitrio del magistrato, il quale interpreterà ed applicherà a suo libito codesto appellativo, che mena a così diverse e notevoli conseguenze.

Nella proposta dell'onorevole Auriti, assai più conforme al diritto costituito, la gravità della colpa s'induceva dal diniego delle circostanze attenuanti.

Era un indizio estrinseco, inconcludente, ma racchiudeva questo pensiero che non basta parlare vagamente di colpa grave, ma fa d'uopo designarla in modo di eliminare la incertezza e l'arbitrio.

La proposta Nocito lascia tutto nel vago, nell'indeterminato, e non solo scuote il fondamento giuridico della legge, ma offende la base scientifica dell'assicurazione, introducendo ne' calcoli occorrenti per la formazione di razionali tariffe, un elemento perturbatore, cioè l'apprezzamento arbitrario dei tribunali e la fluttuante giureprudenza. Assicurazione obbligatoria e colpa grave non possono stare insieme per la contraddizione che nol consente.

Nè basta: l'emendamento dell'onorevole Nocito confonde il danno politico de' reati colposi, ch'è oggetto e misura della pena, col

danno materiale, che dà luogo ad indennizzo: confonde la responsabilità penale dell'autore del fatto colposo col responsabile civile, che non ha nulla a vedere con la colpa del preposto.

**Nocito.** Per favorire i padroni.

**Chimirri, relatore.** *Timeo Danaos et dona ferentes.*

**Nocito.** Allora anche quando si fa un bene agli operai: *Timeo Danaos et dona ferentes.*

**Chimirri, relatore.** Non è questione di voler fare bene o male agli uni o agli altri; noi discutiamo il sistema. Tutti siamo animati da buone intenzioni, ma dobbiamo esaminare obiettivamente le conseguenze del sistema da voi proposto.

Ed il vostro sistema, lo ripeto, confonde l'ingiuria pubblica, ch'è la ragione dell'imputabilità dei fatti colposi, con l'ingiuria privata, che dà luogo al risarcimento dei danni.

La morte ed i ferimenti involontari sono puniti non per l'ingiuria privata, ma per la offesa all'ordine pubblico...

**Nocito.** Si sa; sono venti anni che lo insegno.

**Chimirri, relatore...** Tanto meglio: ci troveremo d'accordo almeno in questo.

E poichè l'ingiuria pubblica è maggiore o minore secondo l'entità del danno politico ed il grado di negligenza del colpevole, così vediamo negli articoli 371-375 diversamente puniti l'omicidio e le lesioni involontarie, e la pena variabile fra un minimo di tre giorni e un massimo di cinque anni per adattarla a quel duplice criterio.

Ma nell'articolo 1151 e seguenti, che danno le norme pel risarcimento del danno materiale, questa gradazione sparisce, e voi, eminenti giuristi, non potete ignorarne la ragione.

Alcune legislazioni straniere, come, ad esempio, la legge svizzera delle obbligazioni, concedono al magistrato la facoltà di estimare il grado di colpa a fin di commisurare e moderare, in conseguenza, l'ammontare dei danni.

Ma la teoria seguita dai compilatori del Codice francese ed italiano non consente al giudice codesto arbitrio.

Semprechè vi ha colpa e danno ingiusto, vi ha obbligo a risarcimento. Il danno è quello ch'è, e non muta di quantità sia che dipenda da dolo o da colpa lievissima.

*In L. Aquilia, et levissima culpa venit.*

Ciò dice che il grado della colpa non può influire sull'estensione del disarcimento.

Se la mia casa brucia o per opera di un pazzo, o per imprudenza di un domestico, o per maltalento di un nemico, l'imputabilità varia in quanto che in quest'ultimo caso v'è dolo, nel secondo colpa, e nel primo manca affatto l'imputabilità, ma il danno materiale è sempre lo stesso.

Il voler dunque commisurare l'indennizzo al grado dell'imputabilità è far contro alle norme di diritto positivo, che presso di noi governano la materia.

**Bonacci.** Si fa tutti i giorni dai magistrati!

**Chimirri, relatore.** Se vi ha chi ne dubiti, basta consultare qualsiasi trattatista, per convincersi che su questo punto sono tutti d'accordo.

**Bonacci.** Lo fanno tutti i giorni i magistrati.

**Chimirri, relatore.** Noi dobbiamo guardare la dottrina e la legge scritta, e non le applicazioni erronee fatte in uno o in un altro caso speciale; nè questo è il solo inconveniente delle proposte dell'onorevole Nocito, ve ne sono altri e assai più gravi.

Vi si parla di condanna e si suppone che chi paga il danno, sia sempre l'autore delle lesioni colpose.

In realtà l'industria organizzata raramente si esercita dal padrone e più spesso da preposti tecnici; sicchè, avvenendo infortuni colposi, non è il padrone che ne risponde personalmente, ma il direttore, il sorvegliante. In tal caso la responsabilità del padrone è circoscritta al ristoro del danno e vi è tenuto in rappresentanza pel fatto altrui a mente dell'articolo 1153 del Codice civile.

Or vedete ingiusta conseguenza della proposta che esaminiamo!

L'indennità complementare, che è pena accessoria in caso di colpa grave, non colpisce l'autore del ferimento colposo, ma la persona civilmente responsabile.

*Una voce.* No.

**Chimirri, relatore.** Come no?

**Nocito.** C'è colpa nel mettere, per esempio, un avvocato a direttore di un opificio!

**Chimirri, relatore.** L'indennità supplementare dice la vostra proposta è a carico della persona civilmente responsabile.

Sia qualunque la diligenza posta nella scelta del direttore, se costui è tratto in giudizio e punito come reo d'infortunio colposo,

il padrone, nonostante abbia ottemperato all'obbligo dell'assicurazione, è sottoposto al pagamento del doppio, e così le conseguenze della colpa vengono sopportate dall'innocente pel reo.

Ecco perchè mi sembra più logico e meno ingiusto l'emendamento degli onorevoli Daneo e Prinetti in quanto limita l'inasprimento della responsabilità civile a carico del padrone al solo caso che costui sia tratto a giudizio correzionale e condannato come autore di lesioni o d'omicidio colposo.

In codesta ipotesi, la condanna all'indennità supplementare è conseguenza diretta dal fatto delittuoso del padrone: invece nell'ipotesi della colpa del preposto è una sopraffazione.

Dissi già che il fine precipuo di questa legge è la pacificazione delle officine.

La proposta dell'onorevole Nocito, produrrà l'effetto opposto, dando incentivo alle liti, che vogliamo sopprimere e invelenando la lotta col trasportare la contesa dal campo civile al correzionale.

La speranza di conseguire a mezzo di una condanna penale il doppio dell'indennità sarà eccitamento e sprone a promuovere il processo con relativa costituzione di parte civile. L'operaio nulla rischia, perchè le spese le anticipa l'erario, per cui quanti infortuni, tanti processi, i quali alimenteranno in permanenza la discordia nel cuore stesso del lavoro.

E le liti si faranno, notatelo bene, coi denari dell'assicurazione, la quale, invece di essere elemento di pace, diverrà arma di guerra.

È questa la conseguenza più disastrosa della proposta dell'onorevole Nocito. Avete gridato tanto in nome della giustizia, e poi nella vostra proposta vi occupate della colpa grave del padrone, dimenticando la colpa grave dell'operaio. (*Interruzione dell'onorevole Nocito.*)

L'assicurazione cove tutti i rischi, e la polizza collettiva combinata comprende tanto la colpa dell'operaio, quanto la responsabilità civile del padrone.

Le Società assicuratrici, che hanno più di noi pratica di queste cose, considerano la colpa come la considera la legge tedesca, cioè come una parte del rischio.

Nel disegno di legge presentato dall'onorevole Lacava si faceva risorgere la respon-

sabilità civile del padrone in caso di colpa grave, ma nel tempo stesso si accordava l'azione di regresso all'Istituto assicuratore in caso di colpa grave dell'operaio. Questa disposizione non è ripetuta nella proposta dell'onorevole Nocito. Il progetto francese del 1895, e quello svizzero del gennaio di quest'anno prevedono l'uno e l'altro caso per accrescere o diminuire l'indennità normale; nè può farsi altrimenti, senza offendere l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Se vi piace raddoppiare l'indennità a carico del responsabile civile, anche se immune di colpa diretta, non potete senza ingiustizia accordare l'indennità normale all'operaio colpevole dell'infortunio.

L'onorevole Sonnino temeva che esonerando i padroni da qualsiasi responsabilità civile verrebbe meno la vigilanza e l'oculazione nelle officine.

Il sistema adottato dalla Commissione lungi dall'addormentare la vigilanza dei padroni la tiene desta di continuo, sia con le ispezioni frequenti, sia con la minaccia di far rivivere la responsabilità di dritto comune quando l'infortunio fu occasionato dall'infrazione dei regolamenti preventivi, senza punto menomare la responsabilità penale, nascente dagli articoli 371 e 375 del Codice penale, che sarà sempre un valido freno.

La statistica ci avverte che negli infortuni del lavoro la colpa dell'operaio è più frequente di quella del padrone, e la ragione è chiara.

Gli operai, messi di continuo a contatto del pericolo, si familiarizzano con esso, ed i più bravi e diligenti son quelli che più spensieratamente lo sfidano.

Se a questa tendenza si aggiunge la promessa dell'indennità normale, anche in caso di colpa, questo, si, potrebbe aumentare la loro naturale spensieratezza.

All'articolo 23 del nostro disegno di legge non può farsi siffatto rimprovero, avvegnachè con esso si provvede a tutelare gli operai anche contro le conseguenze della loro imprudenza.

Esso risponde ai suggerimenti del cuore, senza offendere quelli della ragione, della giustizia e del diritto, perchè nell'ipotesi dell'articolo 23 la responsabilità civile non risorge come eccezione al principio fondamentale della legge, ma come pena all'oblio dei mezzi preventivi, che il padrone, e non l'operaio, deve attuare.

Messe così a nudo le funeste conseguenze giuridiche e sociali della proposta dell'onorevole Nocito, non so perchè la Camera dovrebbe preferirla a quella del Governo e della Commissione.

Si dice che questa legge rappresenta un regresso; fa una condizione umiliante agli operai e li priva della tutela del diritto comune. Legge di regresso, ma legge che rendendo obbligatori i mezzi preventivi, restringe il campo del rischio, le funeste conseguenze degli infortuni! Legge di regresso, ma legge che provvede alle prime cure mediche e farmaceutiche dei colpiti sul lavoro, assicura all'operaio una equa indennità, anche negli 80 casi d'infortuni casuali, che stanno oggi a loro carico, e nei dieci o quindici casi, nei quali per disattenzione o negligenza furono essi stessi involontaria causa del danno.

E poi vi par piccolo beneficio tagliar corto co' processi e le liti, che perturbano le buone relazioni fra padroni e operai e sono conseguenza di crucci e rancori inestinguibili?

Priviamo gli operai della tutela del Codice civile! È vero! ma sostituendo a un tutore che non li tutela una vigilanza e una tutela assai più provvida ed oculata.

Si dice che la transazione è ingiusta, perchè agli operai poco si concede e molto si toglie. Veramente non ci sembra che meriti questo rimprovero una transazione con la quale gli operai in novanta casi ricevano ciò che loro non spetta, e in casi rarissimi ricevano un tanto di meno a titolo di corrispettivo, ed è il solo concorso che arrecano alla propria assicurazione.

Ma ciò che date negli 80 casi è un diritto, si replica dall'altra parte.

Un diritto voi dite? e donde nasce questo diritto?

Le fonti dell'obbligazione sono la legge, i contratti e i quasi contratti, i delitti e i quasi delitti.

Qui non può invocarsi il contratto, perchè nulla di simile sta scritto nelle norme che regolano il contratto di lavoro. Del delitto o quasi delitto non parliamo perchè suppongono il dolo o la colpa, e gl'infortuni casuali escludono la responsabilità, perchè il caso è l'impreveduto e l'imprevedibile.

Gli 80 casi d'infortunio casuali rappresentano il rischio professionale, e al concetto del rischio risponde il rimedio dell'assicura-

zione, ch'è dovere di previdenza, non dritto all'indennità.

L'obbligo dell'assicurazione esce dalla cerchia del diritto privato ed entra in quella del diritto pubblico, perchè l'assicurazione è una funzione economica, che ha per base la mutualità e la previdenza. In via di regola l'assicurazione è a carico di coloro che sono esposti al rischio. Se l'ottanta per cento degli infortuni è la fatale conseguenza dal rischio professionale, l'assicurazione relativa dovrebbe essere a carico degli operai che si sono esposti.

In Inghilterra, ove la classe operaia ha una esatta coscienza dei suoi dritti e dei suoi doveri, non si chiedono leggi coattive nè intervento dello Stato. Quivi i lavoratori saldamente collegati nelle loro *trades-union*, dirigono i loro sforzi a rendere normali i salari e provvedono da sè con la virtù del risparmio ai danni inevitabili delle malattie, della vecchiaia e degl'infortuni. Mancando da noi questo spirito vigoroso d'iniziativa, ed essendo scarsi i risparmi, invertiamo il problema, sostituendo alla spontaneità, chiarita impotente, l'obbligo dell'assicurazione, ed imponendo agl'industriali tutto intero il pagamento dei premi.

Codesto è certamente un aggravio e se non avesse un corrispettivo diventerebbe una sopraffazione, un arbitrio. Che cosa diamo in corrispettivo? Forse le lesioni lievi, portanti incapacità minori di dieci giorni, che non si comprendono nell'assicurazione? Ma codeste sono lievi malattie da non confondere con gl'infortuni.

Negli altri paesi si classificano fra gli infortuni le lesioni, che portano incapacità maggiori di cinque, o di tredici settimane, le quali lesioni rappresentano appena il 25 per cento degli infortuni sul lavoro.

Quivi il 75 per cento degli infortuni è a carico delle casse delle malattie; alle quali concorrono per un terzo i padroni, per due terzi gli operai.

Non essendo presso di noi organizzata l'assicurazione contro le malattie, siamo stati costretti a comprendere nell'assicurazione contro gl'infortuni ogni sorta di lesioni, che porti incapacità per una durata maggiore di dieci giorni, accrescendo notevolmente l'onere imposto ai padroni. Tutto ciò par poco e si osa affermare, che la nostra legge fa agli operai una condizione insopportabile ed umiliante.

In Germania, dove vige la formidabile trilogia dell'assicurazione per le malattie, per gl'infortuni e per la vecchiaia, l'onere annuale per ogni assicurato è di 38 marchi così ripartito: 23 marchi a carico del padrone, 15 marchi a carico dell'operaio; da noi l'operaio non paga nulla.

**Zavattari.** Il salario è già basso.

**Chimirri, relatore.** I salari in Italia si discostano poco dai salari degli altri paesi, e l'onorevole Zavattari non può ignorare che nel salario si comprende una parte dei rischi del lavoro. Perciò il salario degli operai addetti alle industrie pericolose sono più elevati di quelli che si pagano nelle industrie ove non si corrono pericoli.

**Colajanni Napoleone.** Le miniere...

**Chimirri, relatore.** Una parte del rischio adunque si compenetra nel salario, e se questi fossero normali e fossero sviluppate le virtù della previdenza e del risparmio, quel di più dovrebbe concorrere al pagamento del premio di assicurazione. (*Commenti*).

Non è legge di regresso questa, che raccomandiamo al vostro suffragio, ma legge ispirata alla nozione nuova del rischio professionale, e a' più elevati sentimenti di umanità e di giustizia; non è legge dannosa ma infinitamente benefica alle classi lavoratrici, e lungi da scemare la tutela giuridica, la completa ed allarga trasportandola dal campo del diritto privato in quello del diritto pubblico, provvedendo nel tempo stesso alla prevenzione e all'indennizzo; indennizzo equo, pronto, sicuro, conseguito senza spese, e senza attriti.

Questo è il fondamento della legge, questi i vantaggi e lo scopo. Le critiche furono molte, ma tutte vaghe o inconcludenti.

Nè poteva essere altrimenti, giacchè questa legge non è fattura di un ministro o di una Commissione, è l'opera di tutti. Vi concorsero lo studio degli uomini tecnici, le manifestazioni dell'opinione pubblica, i sapienti dibattiti e i voti di questo e dell'altro ramo del Parlamento.

Nè diverso è il giudizio che di questa legge portano gli operai.

Sono parecchie le petizioni, che invocano il beneficio di questa legge nei termini, nei quali vi viene proposta.

Il Patronato degli operai di Torino fa voti perchè si escluda la eccezione della colpa grave e si ritorni all'articolo 23 come uscì dalle deliberazioni del Senato.

**Zavattari.** Quelli non sono operai, sono industriali! E il Comitato di Milano? (*Interruzioni — Commenti*).

**Presidente.** Onorevole Zavattari, non interrompa.

**Chimirri, relatore.** Ebbene nella petizione del Patronato di Milano si leggono queste precise parole: « che gli intraprenditori e industriali dovessero, per sottrarsi alla responsabilità civile di diritto comune, dimostrare di avere adoperate tutte le diligenze di un buon padre di famiglia per prevenire gli infortuni e la mancanza di esse non essere stata causa d'infortunio. » È quel che noi diciamo coll'articolo 23. (*Commenti in vario senso*).

Vi sono note le aspirazioni de' più recenti Congressi operai, nei quali si chiese premurosamente l'approvazione di questo disegno di legge come uno dei provvedimenti più utili alle classi lavoratrici, e alla pacificazione sociale. Il buon senso popolare, che non si fa sviare dalle sottigliezze forensi, ha compreso quanto v'è di buono e di umano in questa legge. Gli operai la invocano come una provvidenza e qui dentro si fa di tutto per indugiarne l'attuazione. (*Interruzione dell'onorevole Zavattari*).

E non è diversa l'opinione delle classi lavoratrici negli altri paesi. Mi piace richiamare alla vostra memoria le parole di M. Pickard, presidente della Federazione dei minatori della Gran Bretagna, da me ricordate nella discussione generale.

M. Pickard nella riunione annuale di quella associazione, 14 gennaio 1896, espresse così il pensiero di quella vasta associazione (*Oh! a sinistra*).

« Io vorrei esporre qui la politica che ho sempre seguito dopochè questa questione è stata portata dinanzi al paese. Gli operai non hanno puramente e semplicemente reclamato danni e interessi, essi hanno cercato di ottenere disposizioni legislative che possano agire come un freno sulla negligenza dei padroni. Noi abbiamo voluto che sia protetta la vita ed il corpo degli operai, non chiediamo l'elemosina del danaro col solo scopo di urtare i padroni. »

*Voci a sinistra.* Appunto! perfettamente!

**Chimirri, relatore.** « Io ho più volte dichiarato che ciò che più importava era che i padroni, buoni o cattivi, fossero resi responsabili della sicurezza delle officine dove gli operai lavorano, e che si ricorra a tutti i

mezzi di cui la scienza dispone per permettere ai minatori di esercitare il loro lavoro senza danni. Questo chiediamo e non altro, perchè una somma di danaro non può compensare la perdita della vita. I padroni prendano le precauzioni necessarie per assicurare la protezione dei lavoratori sul lavoro conformandosi alle prescrizioni della legge, e non vi sarà più questione di compensi o l'altro. »

Io credo che gli operai italiani, interpellati, terrebbero lo stesso linguaggio. A questa protezione il disegno di legge provvede efficacemente, senza trascurare un'equa ripara- zione del danno nei limiti consentiti dallo stato delle nostre industrie.

Con questa legge, lo ripeto, non si affievolisce nè il sentimento della responsabilità nè la tutela giuridica dei lavoratori; si dà soddisfazione ai sentimenti umanitari, e non si umilia il lavoro.

L'umiliano coloro che paragonano alla macchina l'operaio, che è la forza viva e intelligente, e uno dei fattori più importanti della produzione.

**Zavattari.** Lo fate morir di fame!

**Chimirri, relatore.** Nobilitiamo il lavoro, chiamandolo a concorrere, insieme col capitale, a quest'opera di pacificazione; e sarà titolo d'onore per questa Camera, se, evitando gli scogli che ne insidiano il cammino, condurrà in porto questa riforma sociale che tergerà molte lagrime, allieverà grandi miserie, e contribuirà a rendere più intimi e amichevoli i rapporti tra padroni ed operai senza deprimere l'industria che è tanta parte della ricchezza e della proprietà nazionale. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio.** Dopo un discorso come quello dell'onorevole Chimirri, nessuno può sentire piacere a parlare; tanto meno chi, come me, non si sente oratore.

Resisto alla tentazione di tacere, per un debito d'ufficio, dovendo spiegare e giustificare la condotta del Governo.

Su questo articolo 10, sul quale si discute da tanti giorni, sono stati presentati molti emendamenti.

Alcuni riguardano la *verata quaestio* della colpa grave; altri alcune modalità dell'articolo stesso

Lascero, per adesso, da parte questi, perchè ci sarà occasione, in seguito, di parlarne; mi trattengo unicamente su quelli che riguardano la questione che principalmente è in discussione adesso.

Il concetto che vogliamo sanzionare è questo: l'operaio abbia, nel caso di infortunio, prodotto da caso fortuito o da colpa lieve, una indennità equa, ma parziale; nel caso d'infortunio, prodotto da colpa del padrone, abbia una indennità maggiore, che, press' a poco corrisponda al danno economico da lui o dalla sua famiglia sofferto.

Su questo punto, in questo concetto credo che tutti, o quasi tutti, consentiamo.

Ma come si fa a determinare in pratica, nei singoli casi, la colpa grave? Qui cominciano le difficoltà, e qui è la ragione del dissenso.

L'onorevole Bonacci, col suo primo emendamento, sostenne che la colpa grave doveva essere riconosciuta dal magistrato, sia civile, sia penale, lasciando al danneggiato libera l'azione in ogni caso per provare la colpa stessa.

Al medesimo concetto aderirono l'onorevole Rossi-Milano ed altri che presentarono emendamenti, e che fecero discorsi nello stesso senso.

L'onorevole Daneo sostenne invece che la colpa grave si dovesse configurare nella condanna penale.

La Commissione, accogliendo il concetto del mio predecessore, sostenne invece che la colpa grave si dovesse configurare nell'inservanza dei regolamenti accertata da sentenza penale.

Io dichiarai che non poteva accettare il primo emendamento presentato dall'onorevole Bonacci, perchè mi pareva che, andando per quella via, si sarebbe compromesso uno dei fini principali della legge.

Infatti era prevedibile che ad ogni infortunio, l'operaio colpito avrebbe avviata una lite, e quindi si sarebbe avuto quel seguito di contestazioni, di trattative ostili, di duelli forensi, che nell'interesse della pace sociale, ma senza ingiustizia, dobbiamo impedire.

Non accettai nemmeno l'emendamento dell'onorevole Daneo, perchè con quell'emendamento, se si evitava l'inconveniente derivante dalla proposta dell'onorevole Bonacci se ne produceva un altro che contrastava con l'essenza stessa della legge, che era quello di confon-

dere la colpa lieve con la colpa grave: è noto che nel giudizio penale il giudice non distingue l'una dall'altra.

Dichiarai che allo stato, della questione, la proposta migliore era quella della Commissione e del mio predecessore, non perchè fosse ottima, ma perchè era la meno imperfetta. Soggiunsi però che ove si fosse creduto opportuno di fare ulteriori studi per trovare una formula che meglio di quella sanzionasse il concetto, che era nella nostra mente, io a quegli studi non mi sarei rifiutato. Questi studi sono stati fatti, profittando degli intervalli che sono corsi fra le varie sedute in cui si è discussa la legge. Il risultato di tali studi è la proposta svolta dall'onorevole Nocito, che porta la firma dell'onorevole Bonacci e molti altri colleghi, e che il presidente del Consiglio nell'ultima nostra adunanza dichiarò di accettare.

Questo ricordo ho sentito il debito di fare per dimostrare che nella condotta del Governo non vi è incoerenza, perchè noi abbiamo obbedito soltanto ed unicamente al concetto, pur salvando i principî che informano la legge, di assicurarne l'approvazione.

Che cosa stabilisce l'emendamento dell'onorevole Nocito?

In primo luogo che nel caso di colpa grave la indennità sia raddoppiata: in secondo luogo che la ricognizione della colpa grave sia fatta dal magistrato nel giudizio penale che, necessariamente, succede ad ogni fatto che ha prodotto la morte o la lesione di un operaio.

Quali sono i benefici di questa disposizione e gli effetti di questa proposta?

Prima di tutto si garantisce completamente l'industriale da tutte quelle liti che sono mosse dal desiderio, dal fine di ottenere un'indennità maggiore di quella assicurata, colla minaccia delle molestie proprie delle liti forensi. Ed invero, siccome i procedimenti penali sono aperti dal magistrato e non dal danneggiato, si è sicuri che con una disposizione siffatta l'industria e gli industriali sono posti al sicuro contro le liti, alle quali ho accennato.

Si garantisce, in secondo luogo, all'operaio una indennità giusta corrispondente presso a poco al danno economico sopportato e ciò senza spese, senza perdita di tempo, senza giudizi di liquidazione, essendo la sentenza

penale il titolo col quale egli potrà ottenere il supplemento dell'indennità.

Infine si garantisce assolutamente il fine sociale della legge, che è quello di temprare a migliore cordialità i rapporti fra operai ed industriali, eliminando per quanto è possibile tutte le liti che turbano quei rapporti e li rendono cattivi. Ed infatti liti per le indennità parziali, nei casi d'infortunio dovuto a fortuiti o a colpa lieve non ce ne potranno essere, perchè questa indennità è dovuta in ogni e qualunque caso d'infortunio. Liti per l'indennità supplementare, ci potranno essere unicamente nel caso, in cui il magistrato penale, dopo un giudizio di deliberazione, apra il procedimento. Senza il consenso del magistrato dunque, nessuna lite sarà possibile fra operaio e industriale.

Questo, che è un fatto che non può esser messo in dubbio, mi pare che sia garanzia sicura, che il fine sociale della legge, con l'emendamento dell'onorevole Nocito non è compromesso, ma assicurato.

Questa proposta, poi, ha anche il vantaggio di scansare le censure che sono state fatte alla proposta del mio predecessore che la Commissione, censure che io non credo così fondate come è piaciuto a molti nostri colleghi di affermare, ma che tuttavia è utile di eliminare.

Così l'onorevole Bonacci non potrà più affermare che nei casi di colpa che non si configurino nell'inosservanza dei regolamenti, l'operaio rimanga spogliato dei diritti che gli spettano a tenore del diritto comune. Così gli onorevoli Lacava e Sonnino non potranno più affermare, che si addormenta l'industriale, che gli si toglie quell'interesse vivo a ricercare e ad applicare tutte quelle cautele, tutte quelle misure, destinate a tener lontano il pericolo dalle officine.

Si può obiettare che il provvedimento esporrà il fianco a nuove censure, a nuove obiezioni?

Voi ne avete sentito indicare diverse dal relatore della Commissione. Egli ha detto: voi trasportate dal terreno civile, al terreno penale, tutte le liti e così contribuirete a rendere più difficili, meno buoni, i rapporti fra i due fattori della produzione. Rispondo che noi non facciamo altro che profittare del giudizio penale, il quale è una conseguenza necessaria di tutti gli omicidi e le lesioni colposi, per ottenere dal giudice, che per l'ufficio suo deve conoscere le con-

dizioni del fatto, la dichiarazione se la colpa grave esista o no.

Egli ha detto altresì: voi non potete imporre al giudice di dichiarare se l'infortunio sia o no dovuto a colpa grave, perchè questa distinzione nel Codice penale non esiste. Rispondo che il giudice penale, che conosce il fatto e che per dover suo è obbligato ad accertare le cause del fatto delittuoso, ha davanti a sé tutti gli elementi per poter soddisfare a una nuova disposizione colla quale gli si richiede soltanto che voglia dichiarare se la colpa di cui deve giudicare è grave o no. Si modifica è vero, il nostro diritto penale, aggiungendovi la distinzione fra colpa grave e colpa lieve, ma osservo che noi creiamo con questa legge un diritto particolare, e se per crearlo noi non sentiamo ripugnanza ad allontanarci dal Codice civile, non vedo nessuna ragione perchè dobbiamo sentire ripugnanza ad allontanarci anche dal Codice penale.

Finalmente è stato detto che noi con questa disposizione creiamo un sistema che non trova riscontro in nessun altro: esiste l'assicurazione obbligatoria generale, esiste il sistema della responsabilità civile, ma un sistema il quale voglia conciliare l'uno e l'altro non è stato mai applicato in nessun luogo: noi dunque facciamo cosa assolutamente nuova.

Neppure questa considerazione mi può trattenere dall'accettare la proposta dell'onorevole Nocito. Ed invero se noi a questa legge riusciamo a dare una impronta nuova, una impronta nostra, io trovo che questo non è argomento buono per condannarla.

Con questa proposta non si alterano i principii fondamentali della legge, non si compromettono i fini che con questa legge noi vogliamo raggiungere.

La proposta è essenzialmente buona, sia sotto l'aspetto dell'interesse degli industriali, sia sotto l'aspetto dell'interesse degli operai, sia sotto l'aspetto del fine sociale della legge.

Credo dunque che la Camera, accogliendola, farà cosa savia ed opportuna; savia perchè la proposta è buona; opportuna perchè assicurerà che la legge entri finalmente in porto.

Unendomi pertanto all'invito fatto dall'onorevole presidente del Consiglio nell'ultima adunanza, prego la Camera di voler accogliere la proposta dell'onorevole Nocito.

Voci. Ai voti, ai voti!

**Presidente.** Onorevole Bonacci, Ella ha chiesto di parlare, ed io gliene do la facoltà; ma non ho bisogno di rammentare a Lei, che conosce così bene il regolamento, come, avendo Ella già parlato due volte, non può fare che una breve dichiarazione.

**Bonacci.** Ringrazio l'onorevole presidente di questo richiamo all'osservanza del regolamento, che anche a me è sacro, e mi terrò rigorosamente ai fatti personali ed alle dichiarazioni che sono autorizzato a fare.

Se, anziché far semplici dichiarazioni, potessi entrare nel merito, dovrei contraddire tutte e singole le proposizioni che ha così eloquentemente sostenute e svolte l'onorevole relatore.

Siamo agli antipodi. Sono due sistemi opposti che noi sosteniamo.

Per l'onorevole relatore l'assicurazione esclude la responsabilità; per me assicurazione e responsabilità stanno benissimo insieme, si completano a vicenda e formano un sistema razionale ed armonico di legislazione veramente sociale.

Si può fare l'assicurazione per ogni specie di rischio, e qualunque sia la causa del danno, e ancorché sia, non che colposa, dolosa.

Ma non si può affrancare anticipatamente l'autore dell'infortunio, imputabile per dolo o per colpa, dalla responsabilità del suo delitto o del suo quasi-delitto.

Secondo l'onorevole relatore, posta l'assicurazione obbligatoria, i principî e tutti i precedenti legislativi impongono la soppressione della responsabilità per la colpa grave.

A mio avviso, ammessa l'assicurazione obbligatoria, non si può sopprimere nè menomare la responsabilità per la colpa grave senza rinnegare i principî, la tradizione, e, quel che più importa, i più imperiosi consigli della prudenza.

L'onorevole relatore paragonò l'effetto del mio emendamento sul disegno di legge, alle gobbe che le percussioni producono in una lamina di metallo.

Ed io credo che al disegno di legge, ove non fosse emendato, si potrebbe dire col poeta:

Oh, se le iniquitadi avesser pondo,  
Tu dell'incarco lor sì curvo andresti,  
Che gobbo ugual non vi sarebbe al mondo.

605

Fra i precedenti parlamentari fu ricordato il disegno di legge sugli infortuni del lavoro, che nel 1884, se ben ricordo, fu approvato dalla Camera e poi naufragò in Senato.

Anche allora ebbi un piccolo dibattito con l'onorevole Chimirri, poichè anche allora con mezzi diversi e per opposte vie cercavamo ambedue di fare una buona legge d'indole sociale.

Secondo l'onorevole relatore quel disegno di legge conteneva una disposizione, in virtù della quale i padroni e gl'imprenditori, quando avessero assicurato gli operai dagli infortuni del lavoro, erano esonerati non solo dalla responsabilità ordinaria a termini del diritto comune, ma anche dalla responsabilità aggravata a termini dell'articolo 1 di quel medesimo disegno di legge.

Laonde io, che difesi quel disegno di legge, avrei creduto lecito ed opportuno allora ciò che nella presente discussione ho sostenuto illecito e dannoso, cioè la esonerazione dei padroni e degli imprenditori dalla responsabilità in grazia dell'assicurazione.

Ma io debbo avvertire che l'onorevole relatore non ha esattamente ricordato le disposizioni del disegno di legge dell'onorevole Berti, che poi fu adottato dall'onorevole Grimaldi.

L'articolo 1 di quel disegno di legge aggravava la responsabilità dei padroni e degli imprenditori con quello che fu detto la inversione dell'onere della prova, e un altro articolo (parmi il 20) dichiarava che ove i padroni e gl'imprenditori avessero assicurato gli operai, sarebbero stati esonerati, non già dalla responsabilità ordinaria a termini del diritto comune, ma dalla responsabilità più grave e più rigorosa stabilita nell'articolo 1 di quella legge speciale.

La responsabilità ordinaria a termini del diritto comune rimaneva integra in tutti i casi.

Non merito io dunque l'accusa d'incoerenza, che era insita nello inesatto ricordo del disegno di legge del 1884, nè questo può essere invocato come un precedente favorevole alle idee propugnate dall'onorevole relatore.

L'onorevole relatore ha citato la bella relazione presentata dal Dejacque al congresso di Milano, e precisamente un passo del detto documento, nel quale l'illustre professore di

Liegi lodava l'Italia per essersi messa sulla buona via nel tema dei provvedimenti per gl'infortuni del lavoro.

Ora volete voi sapere qual'era in quel momento lo stato in cui trovavasi presso di noi il lavoro preparatorio di una legge per gl'infortuni del lavoro?

Il progetto dell'onorevole Lacava stava davanti alla Camera dei deputati; il progetto dell'onorevole Lacava, nel quale in seguito ai suggerimenti dell'esperienza e in considerazione dello straordinario aumento d'infortuni del lavoro, verificatosi in Germania dopo la legge del 1884, mentre si manteneva l'assicurazione obbligatoria secondo la proposta approvata dal Senato nel 1891, si reintegrava la piena responsabilità civile per la colpa grave dei padroni e degl'imprenditori.

Io domandai di parlare quando l'onorevole relatore diceva che nei regolamenti si sarebbe compreso tutto, e che quindi mantenendo la piena responsabilità per la inosservanza dei regolamenti, si veniva in sostanza a conservare la responsabilità pel delitto e pel quasi-delitto così come è regolata nel Codice civile.

Non potei resistere al bisogno di protestare contro questo equivoco.

Nei regolamenti si possono formulare le norme per la sicurezza dei cantieri e delle officine, ma non si possono spiegare le regole della prudenza secondo la infinita varietà dei casi nelle singole industrie.

È iniquo, è mostruoso che dalla inosservanza di una minima disposizione regolamentare derivi la piena responsabilità civile, e per un atto d'imperdonabile imprudenza o di negligenza supina non s'incorra in alcuna responsabilità e a tutto sia soddisfatto con la indennità garantita dall'assicurazione.

Non voglio dilungarmi, perchè non ho il diritto di parlare in merito...

**Presidente.** Le raccomando vivamente di esser breve.

**Bonacci.** ... ma se potessi, mi sarebbe facile seguire passo passo l'onorevole relatore e dimostrare il contrario di quello ch'egli ha asserito.

A me basta però di avere anticipatamente confutato molte delle cose ch'egli oggi ha detto, come, ad esempio, la pretesa impossibilità naturale e legale di discernere la colpa grave dalla colpa lieve.

Io dimostrarai che la distinzione esiste nella legge, e che la definizione dei gradi della

colpa non si può fare uoo formole legislative, ma, come questione di fatto, deve necessariamente essere abbandonata al criterio ed alla prudenza del giudice.

Ed ora permettete che io mi difenda da un'accusa d'incoerenza, che mi si potrebbe fare...

**Presidente.** Non le è stata fatta, onorevole Bonacci!

**Bonacci.** ... per avere accettato l'emendamento dell'onorevole Nocito, abbandonando quello che io aveva prima presentato.

Io preferirei sempre il mio emendamento, che mi pare più logico perchè coordina l'assicurazione obbligatoria con la responsabilità per dolo e per colpa presso a poco come è stabilita e regolata nelle leggi generali.

Ma ho veduto che questo sistema incontrava non poche difficoltà, ed ho fatto sacrificio della mia proposta, sebbene mi sembrasse migliore, accettando quella che incontrava minori difficoltà.

E non sono lievi le concessioni, che ho dovuto fare per accettare l'emendamento dell'onorevole Nocito, il quale toglie agli operai il diritto di promuovere l'azione pel risarcimento dei danni nella sede civile, subordina la loro domanda per l'aumento dell'indennità al giudizio del magistrato al quale la legge affida l'esercizio dell'azione penale, e finalmente determina la indennità in una misura che può essere inferiore, e potrebbe anche talvolta essere superiore, al vero ed al giusto.

Ma io queste concessioni ho fatte per amore di concordia e per il sincero e vivissimo desiderio, che ho, di aiutare il Governo a condurre in porto questa legge, che, così modificata, sarà veramente salutare e benefica per le classi operaie, e, checchè altri dica, non recherà danni alle industrie, ma farà loro del bene.

Aggiungo che io ho fede nella magistratura, alla cui coscienza è affidata la sorte degli operai danneggiati dagli infortuni.

Diceva benissimo l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che il giudice, il quale ha a sua disposizione tutto quanto può occorrergli per giudicare dell'azione pubblica, ha ben anche tutti gli elementi necessari per conoscere della responsabilità sotto l'aspetto del danno privato.

E finalmente debbo dichiarare che a farmi accettare l'emendamento dell'onorevole Nocito m'indussero anche gli esempi, che nelle

nostre leggi e nelle nostre tradizioni giuridiche trovo, della determinazione della indennità in una somma fissa, ed anche del duplo, quando nella prestazione concorrono i caratteri della riparazione del danno e della penalità.

Concludo raccomandando vivamente alla Camera, se pure le mie parole possono esercitare qualche influsso sulle sue deliberazioni, di accogliere l'emendamento dell'onorevole Nocito, e di guardarsi bene dal sopprimere o dall'indebolire la responsabilità civile, che è necessaria guarentigia, alla quale non si supplisce coi regolamenti, della vita e della incolumità dei lavoratori. (*Benissimo!*)

*Voci.* Chiusura! chiusura!

**Presidente.** Onorevole Zavattari, Ella ha chiesto di parlare per fatto personale; ma può riservarsi di svolgere tale suo fatto personale quando farà la sua dichiarazione di voto.

**Zavattari.** Sta bene.

**Presidente.** Onorevole Daneo, Ella ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

**Daneo Edoardo.** Nello stampato di stamane è stato cambiato l'ordine degli emendamenti...

**Presidente.** Onorevole Daneo, ciò non ha alcuna importanza. Ella sa che gli emendamenti non sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione, ma secondo il criterio, che si desume dal loro contenuto, dandosi sempre la precedenza a quelli, che più si discostano dalla proposta in discussione.

**Daneo Edoardo.** Allora mi limito a dichiarare che non ritiro il mio emendamento; e che, soltanto quando esso venga respinto, voterò quello proposto dall'onorevole Nocito per ragioni di opportunità e in via di transazione.

**Presidente.** Verremo dunque ai voti.

Prima però ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari per fare la sua dichiarazione di voto, e per dichiarare in pari tempo se mantenga l'articolo sostitutivo proposto da lui insieme coll'onorevole Berenini e con altri deputati, articolo che non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

**Zavattari.** Dichiaro che noi manteniamo il nostro articolo. Prego la Camera di permettermi di parlare due minuti. (*Oh! — Rumori.*) Altrimenti, attesa l'ora tarda, domanderò che il seguito di questa discussione sia riman-

dato a domani. (*Oh!*) Ripeto che parlerò per soli due minuti.

*Voci.* Parli.

**Zavattari.** Una sola parola. L'onorevole relatore nel combattere l'emendamento dell'onorevole Nocito ha voluto citare l'opinione di operai autentici.

Ebbene, permettete, onorevole relatore, che un operaio autentico vi dica che voi per questa legge avete troppa paura addosso. (*Oh! oh!*)

Noi sosteniamo che l'indennità debba essere data nella misura di venti salari annui, fondandoci sui dati contenuti nella relazione Auriti, dalla quale risulta che il salario medio per un uomo è di 600 lire, e per una donna di 450 lire.

Se si accolgono le proposte dell'onorevole relatore, un uomo che resti mutilato per tutta la vita avrà tremila lire, ed una donna duemilacinquecento.

Ora, poichè il reddito di queste somme è assolutamente insufficiente per vivere, non resterà a questi sventurati che consumare in pochi anni il meschino capitale e poi languire nella miseria.

**Presidente.** Onorevole Zavattari, non entri nel merito; si limiti ad una dichiarazione.

**Zavattari.** Ho finito!

**Ferrero di Cambiano, della Commissione.** Domando di parlare.

**Presidente.** Su che cosa?

**Ferrero di Cambiano, della Commissione.** Sull'ordine della votazione. È impossibile stamane votare su tutto l'articolo 10, per la semplice ragione che non furono neanche discussi nè svolti gli emendamenti che vi si riferiscono. Tutta la discussione si è imperniata e limitata alla questione della colpa grave. Credo quindi che si debba ora votare soltanto sull'emendamento Nocito; tutti gli altri li discuteremo in altra seduta e voteremo allora sull'articolo 10.

**Presidente.** Onorevole Ferrero di Cambiano, la norma che si segue in tutte le votazioni è che prima si ponga a partito la proposta, che più si discosta dal tema in discussione; poi seguendo lo stesso criterio, si proceda alla votazione delle altre.

Ora, poichè l'articolo sostitutivo degli onorevoli Zavattari, Berenini ed altri è quello appunto che più si discosta dalla proposta in discussione, parmi che si debba incominciare da questo.

**Campi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Su che cosa?

**Campi.** Faccio osservare che su questo articolo 10 la Camera ha votato la sospensiva, cosicchè avrebbe dovuto esser votato dopo l'articolo 23, che sarebbe stata la vera sede della questione se debbano o no comprendersi nell'assicurazione anche gli infortuni dipendenti da colpa grave. Invece questa questione è stata discussa a proposito dell'articolo 10.

Ma noi finora abbiamo discusso soltanto questa questione della colpa grave, ed è quindi soltanto su questa questione che la Camera deve votare, riservando le altre parti dell'articolo 10.

**Presidente.** Tutto l'articolo è stato anche discusso, e sono anche stati svolti i relativi emendamenti.

**Campi.** La discussione sulla misura delle indennità non si è fatta.

**Zavattari.** Non ha nemmeno risposto il relatore!

**Presidente.** Secondo il regolamento, e secondo i criteri, che sono stati sempre seguiti nelle discussioni, gli è evidente che bisogna procedere nel modo che fu da me proposto.

Osservo poi all'onorevole Campi che la questione della indennità in caso di infortunio colposo è bensì quella che fu più largamente discussa; ma anche le altre questioni relative a questo articolo furono discusse, e furono svolti i relativi emendamenti.

Quindi, ripeto, io credo che si debba cominciare col porre a partito l'articolo sostitutivo.

Tuttavia, se l'onorevole Campi e l'onorevole Ferrero di Cambiano sono di avviso contrario, facciano una formale proposta; io interrogherò la Camera, e sarò, come sempre, deferente alle sue deliberazioni.

**Campi.** Faccio una formale proposta perchè ora si venga ai voti unicamente sugli emendamenti relativi alla questione dell'indennità per infortunio colposo, cominciando col porre a partito l'emendamento dell'onorevole Nocito.

**Ferrero di Cambiano.** Mi associo alla proposta dell'onorevole Campi.

**Presidente.** Sta bene. L'onorevole Campi propone che si cominci col porre a partito l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Nocito ed altri deputati.

Pongo a partito questa proposta dell'onorevole Campi.

*(Dopo prova e controprova, la proposta dell'onorevole Campi è approvata).*

Pongo dunque a partito l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Nocito, Pansini, Cavallotti, Bonacci, Stelluti-Scala, De Bellis, Lacava, Costa Andrea, Pais, Gui, Tassi, Manna e Rampoldi, che è così concepito:

« Quando l'infortunio avvenga per colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria o di coloro che egli prepone alla sorveglianza del lavoro, le indennità indicate nella presente legge sono raddoppiate.

« L'indennità supplementare è a carico delle persone civilmente responsabili.

« Il giudice nella sentenza penale pronunzierà la condanna alla indennità supplementare nel caso di colpa grave. »

**Nocito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Nocito.** Al nostro emendamento bisogna aggiungere una parola. Là dove è detto « alla sorveglianza del lavoro » deve dirsi « alla sorveglianza e direzione del lavoro. »

**Presidente.** Sta bene.

La Commissione accetta questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Nocito?

**Chimirri, relatore.** Non l'accetta.

**Presidente.** Allora metto a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nocito, di cui ho dato lettura, con l'aggiunta che egli vi ha fatta testè; articolo che non è accettato dalla Commissione ma è accettato dal Governo.

*(Dopo prova e controprova, quest'emendamento è approvato).*

Con l'approvazione di questo emendamento cadono tutte le altre proposte relative a questa questione della indennità in caso di infortunio colposo.

Ma, essendo oramai mezzogiorno, il seguito di questa discussione è rimandato alla prossima seduta mattutina.

La seduta termina alle 12.15.

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*